

-----SCRITTURA PRIVATA-----

I sottoscritti signori:-----

AGNELLO SALVATORE, nato

ad

, il quale dichiara di essere celibe; -----

PECORARO ANTONIO, nato in

codice fiscale

, il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi re-

gime di separazione dei beni; -----

DI FRANCESCO OLINDO, nato in

, re-

sidente in

codice fiscale DFR

il quale dichiara di essere coniugato e di

trovarsi regime di separazione dei beni; -----

BONANNO CALOGERO, nato in

, codice fiscale

il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi re-

gime di separazione dei beni, -----

convengono e stipulano quanto segue:-----

Il signor AGNELLO SALVATORE vende e trasferisce al signor PE-

CORARO ANTONIO, la quota indivisa pari a 2.833/18.333, al si-

gnor DI FRANCESCO OLINDO, la quota indivisa pari a

2.500/18.333 e al signor BONANNO CALOGERO la quota indivisa

pari a 2.500/18.333, i quali congiuntamente nelle dette pro-

porzioni, in compra accettano la piena proprietà del seguente

bene immobile sito in Agrigento località Cannatello e più pre-

REGISTRATO

in Agrigento

il 30/06/2006

al n. 2485

TRASCritto

in Agrigento

il 04/07/2006

n. 11775 reg. d'ori

n. 11997 reg. part



cisamente:-----

Lotto di terreno esteso metri quadrati diciottomilatretrento-
trentatre (mq. 18.333) confinante nell'intero con la via Fa-
rag, con proprietà Russello e con proprietà del venditore.-----
Censito nel N.C.T. del Comune di Agrigento, al foglio 173,
particella 2899, di mq. 18333. -----

L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, con ogni ragione ed azione e con le relative
pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive se legalmente
costituite, e con i diritti di comunione e comunque si trasfe-
risce così come si appartiene e si ha diritto di appartenere
alla parte venditrice in virtù del titolo di acquisto e del
successivo possesso e libero da persone e cose.-----

La parte alienante dichiara, inoltre, che il bene oggetto del-
la presente vendita è libero da iscrizioni ipotecarie, tra-
scrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vin-
coli e da diritti reali parziari a terzi spettanti.-----

Il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenu-
to in E. 195.825,00 (centonovantacinquemilaottocentoventicin-
que virgola zero zero) somma che la parte alienante dichiara
di avere già ricevuto dalla parte acquirente, nel rispetto
delle norme oggi vigenti, e per la quale somma la medesima
parte rilascia ampia finale quietanza di saldo, con rinuncia
all'ipoteca legale. La proprietà, il possesso ed il materiale
godimento di quanto venduto si trasferiscono alla parte acqui-

rente da oggi per ogni conseguente effetto utile ed oneroso.--

La parte alienante assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge dichiarando di essere unica proprietaria di quanto oggi trasferito per averlo ricevuto in successione testamentaria in morte di Salamone Giovanna deceduta l'8 agosto 1995, (den.n.49/4472 Ufficio del Registro Palermo).-----

Infine, nel caso in cui il terreno oggi acquistato non sarà sufficiente per estensione ad una Unità Minima di Intervento per la predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, la parte venditrice si obbliga a mettere a disposizione, fino all'occorrenza la parte necessaria di terreno che resta di sua proprietà.-----

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica, viene consegnato dal venditore e allegata alla presente il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Agrigento in data 13 dicembre 2005, con espressa dichiarazione dello stesso, che dalla data di rilascio di detto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Comune.-----

Le spese del presente atto a carico della parte acquirente----

Viene autorizzato il notaio che autenticherà le firme a rilasciare copia della presente scrittura a chiunque ne fa richiesta-----

Agrigento trentuno maggio duemilasei e uno giugno duemilasei--

Firmato: Salvatore Agnello, Pecoraro Antonio, Di Francesco



Olindo, Bonanno Calogero.

REPERTORIO N. 116.884

I^ AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Dott. ANTONINO PUSATERI, Notaio in Agrigento,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Agrigento e Sciacca,

VERE ED AUTENTICHE

Perchè apposte in mia presenza in calce e a margine alla pre-
sente le firme che dei signori

AGNELLO SALVATORE,

PECORARO ANTONIO, 1

BONANNO CALOGERO,

, delle cui identità personal

io notaio sono certo

Agrigento trentuno maggio duemilasei

Firmato: Antonino Pusateri notaio.

REPERTORIO N.116885

RACCOLTA N. 25017

AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, uno giugno duemilasei

In Agrigento nel mio studio sito in via Giovanni XXIII, 122.--

Certifico io sottoscritto Dott. ANTONINO PUSATERI, Notaio i

Agrigento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Agrigento e Sciacca,-----

-----VERA ED AUTENTICA-----

Perchè apposta in mia presenza in calce e a margine alla pre-

sente la firma che del signor: -----

DI FRANCESCO OLINDO, nato _____, re-

sidente in _____; della cui identità

personale io notaio sono certo.-----

Firmato: Antonino Pusateri notaio.-----



1951

1950

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1952

1945

1935

1938

1937

1930

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1417

1745

1748

1749

1743

1744

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

2111

2115

2113

2117

2126

2177

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

S. Cannata

Cannata

P. Cannata
P. Cannata

M. Cannata

SCRITTURA PRIVATA

Oggi trentuno maggio duemilasei

In Agrigento, tra i sottoscritti signori

- PECORARO ANTONIO,

- BONANNO CALOGERO,

premessò

- che con atto in data odierna, ricevuto dal notaio A. Pusateri di Agrigento, il signor Bonanno Calogero ha acquistato dal signor Agnello Salvatore, la quota indivisa pari a

2.500/18.333 di un appezzamento di terreno sito in Agrigento località Cannatelo, censito in catasto al foglio 173 particella 2899;

- che l'intero terreno era stato oggetto di preliminare di vendita tra il signor Agnello Salvatore ed il signor Pecoraro Antonio;

- che in data 24 marzo 2005 il signor Pecoraro Antonio ha promesso di vendere al signor Bonanno Calogero l'estensione di mq. 2.500 del suddetto terreno, tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale con la superiore narrativa, le parti convengono e stipulano quanto segue:

- odierno atto di compravendita tra il signor Agnello Salvatore e Bonanno Calogero, rappresenta l'adempimento delle promesse di vendita sopra menzionate;



- le spese tutte relative agli oneri di lottizzazione, urbanizzazione primaria e secondaria nonchè quant'altro necessario affinché il lotto di terreno acquistato dal signor Bonanno Calogero possa essere perfettamente regolare sotto il profilo urbanistico sono ad esclusivo carico dello stesso in proporzione del terreno di sua proprietà;


- il signor Pecoraro Antonio si obbliga invece a sostenere tutte le spese relative al frazionamento e all'atto di divisione con gli altri proprietari dell'appezzamento di terreno, così come oggi identificato nella piantina che si allega alla presente;


- il signor Pecoraro Antonio si impegna a asservire a titolo gratuito a favore del lotto venduto al signor Bonanno Calogero, la parte di terreno di sua proprietà, necessaria al fine della costituzione dell'estensione di una unità minima di intervento per la predisposizione di Piani Particolareggiati e/o piani di lottizzazione convenzionata o a costituire le relative servitù in favore del fondo del signor Bonanno Calogero;

- il signor Pecoraro Antonio da atto che il pagamento del residuo prezzo pari ad E. 25.000,00, da parte del signor Bonanno Calogero è condizionato all'adempimento di dell'atto di divisione.

Letto, confermato e sottoscritto





COMUNE DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

ALCANTO 1/A
RIP n° 116885
PAC n° 25017



N° 477/2005



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

- Vista l'istanza presentata in data 22/11/05, prot. 48940, dalla ditta **AGNELLO SALVATORE**;
- Visto l'estratto di mappa catastale del Dipartimento del territorio - sez. Terreni - di Agrigento per le part. 2176-2177-2591-2522 del foglio di mappa n° 173; *(1) delegata* C/LEGUASI 2899
- Visto il comma 3 dell'art. 18 della Legge 28/02/1985 n° 47;
- Vista la Delibera di G.M. N° 78 del 15/07/05;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che le suddescritte particelle ricadono nella zona **E/A- E/RI** del P.R.G. Comunale approvato con D.A. n° 374 del 13.03.1989, ed inoltre che in atto le previsioni del P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera n° 54 del 29/04/04, per come rimodulato con la Delibera n° 108 di C.C. Di persa d'atto del 20/07/05, individua le particelle nella sottozona C 4 Case unifamiliari con orto.

Per dette zone si allegano alla presente le relative prescrizioni;

Vincoli di cui alla tabella n° 7 della Legge 47/85 : 10 (sismico);

Agrigento li 13/12/05

Il Tecnico

Geom. *Bernardo Boschetti*

IL DIRIGENTE DEL SETT. VIII SERV. I-IV

Arch. C. Noto Campanella



superficie catastale complessiva di ettari uno aca ottantatre e centiare trentatre (HA.1.83.33) confinante con la via Farag, con proprieta' Russello e con proprieta' Agnello Salvatore, salvo altri;

Al Catasto Terreni del Comune di Agrigento, al foglio 173, particella 2899, di Ha.1.83.33, con il R.A. di euro 142,02 e R.D. di Euro 66,28

Pervenuti detti diritti alla parte venditrice, come dichiara, con l'atto autenticato dal Notaio Antonino Pusateri il 1 giugno 2006, repertorio n.116885/25017, registrato in Agrigento il 30 giugno 2006 al n.2485 e trascritto in Agrigento il 4 luglio 2006 ai nn.17775/11997.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Testo Unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001, la parte venditrice dichiara che il bene venduto ricade in ZONA "E/A" ed inoltre che in atto le previsioni del P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera N.54 del 29/04/2004, per come rimodulato con la Delibera n.108 di C.C. di presa atto del 20/07/2005 individua le particelle sottozona C 4 Case unifamiliari con orto, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Agrigento in data 17 settembre 2008, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che fino ad oggi non sono intervenute variazioni allo strumento urbanistico del detto Comune.

ARTICOLO 2 - La presente vendita è comprensiva di ogni diritto

to, accessione, pertinenza, dipendenza, servitu attive e pas-
sive se legali

ARTICOLO 3 - La parte venditrice, garantisce la piena pro-
prietà e libera disponibilità dei diritti immobiliari vendu-
ti, che non sono gravati da ipoteche, diritti di terzi, pri-
vilegi od altri oneri comunque pregiudizievoli e presta ga-
ranzia per l'evizione.

ARTICOLO 4 - La parte acquirente è da oggi immessa nella pro-
prietà e nel possesso dei descritti diritti immobiliari che
vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano.


ARTICOLO 5 - Le parti contraenti previa ammonizione sulle re-
sponsabilità penali cui va incontro chi effettua dichiara-
zioni false o reticenti, ai sensi degli articoli 47 e 48 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarano:

a) che il corrispettivo della compravendita e' di euro
61.700,00 (Euro sessantunomilasettecento virgola zero zero) e
viene pagato come segue:

- Euro 16.700,00 con assegno circolare della Banca Intesa San
Paolo n.3302147778-07 emesso in data 26 novembre 2007 inte-
stato al venditore non trasferibile;

- Euro 15.000,00 con assegno circolare della Unicredit Banca
n.7.306.807.028 01 emesso in data 29 maggio 2008 intestato
al venditore non trasferibile;

- Euro 30.000,00 con assegno di conto corrente della Unicre-



dit Banca n.3184723858 -04 emesso in data odierna, intestato

al venditore non trasferibile;

b) che per la stipula del presente contratto i contraenti non si sono avvalsi dell'opera di intermediari.

La parte venditrice rilascia ampia, liberatoria quietanza e dichiara di rinunciare all'ipoteca legale.

ARTICOLO 6 - Ai fini fiscali le parti dichiarano:

- che le spese del presente atto e conseguenti tutte, sono a carico della parte acquirente come per legge;

- che tra parte venditrice e parte acquirente non esistono vincoli di parentela in linea retta.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, che con l'allegato ho letto ai componenti i quali, a mia interpellanza, l'approvano.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano in pagine


quattro cioè di un foglio viene sottoscritto alle ore venti e venti e venti,

Reconoscimento

Vicellepreto

Giuseppe Giunghino





N° 362/2008



COMUNE DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

- Vista l'istanza presentata in data 09/09/2008, prot. 44166, dalla ditta **PECORARO ANTONIO**;
- Visto l'estratto di mappa catastale del Dipartimento del territorio sez. Terreni di Agrigento per la part. 2899 del foglio di mappa n° 173;
- Visto il comma 3 dell'art. 18 della Legge 28/02/1985 n° 47;
- Vista la delibera di C.C. n° 54/04 e n° 108/05;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che la suddescritta particella ricade nella zona E/A del P.R.G. Comunale approvato con D.A. n°374 del 13/03/1989, ed inoltre che in atto le previsioni del P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera n° 54 del 29/04/04, per come rimodulato con la Delibera n° 108 di C.C. di presa atto del 20/07/05, individua le particelle sottozona C 4 Case unifamiliari con orto.

Per dette zone si allegano alla presente le relative prescrizioni;

Vincoli di cui alla tabella n° 7 della Legge 47/85 : 10 (sismico);

Annotazioni: Pagati diritti di segreteria Euro 50,00 con C/C 34286922 n° 0160 del 17/09/08.

Agrigento li 17/09/08

Il Tecnico

Geom. Boscheti *Bernardo*



IL DIRIGENTE DEL SETT. VII

Ing. Sebastiano Di Francesco



Art. 10 - Norme di attuazione P.R.G. 1978 e successive modifiche e integrazioni -

Zone E - Le cave e i laghi collinari

Il P.R.G. identifica come zone E quelle destinate ad usi agricoli e a parchi pubblici (con esclusione dei parchi di quartiere la cui ubicazione è demandata ai piani particolareggiati).

Il P.R.G. specifica le seguenti zone:

Zone E/A:

Destinazione a verde agricolo. Nelle tavole relative allo stato di fatto, al dicembre 1977, il P.R.G. riporta le indicazioni del Piano dell'E.A.S. per quanto riguarda l'uso agricolo del suolo ed eventuali vincoli idrogeologici ed ecologici. Nelle zone E/A il P.R.G. interviene a salvaguardia delle sponde dei torrenti (soggette ad erosione data la natura del suolo) con la previsione di fasce di rispetto latitanti al greto, sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, (zona Emf) da caratterizzare come parchi fluviali.

I parchi marini E/mf sono anche sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluto salvo però le opere consentite dalla lettera a dell'art. 15 della L.R. 12-06-1976 n. 78 e dell'art. 56 L.R. 21-12-1978 n. 71 (vedi delibera n. 128 del 09.4.80 integrazione alla norma di attuazione del P.R.G. 78).

Le opere relative alla creazione di "parchi fluviali" sono da imputare ai finanziamenti per il riassetto idrogeologico del territorio regionale.

Laghi collinari

Nelle zone E/A il P.R.G. individua inoltre la localizzazione di numero 5 laghi collinari da impiantarsi a cura del Comune, eventualmente d'intesa con l'E.A.S. La progettazione di tali laghi collinari dovrà mirare a garantire oltre che l'assetto idrogeologico anche il rispetto e la valorizzazione dei caratteri paesistici, nonché la fluidità dei laghi per le attività a tempo libero.

A tale fine il P.R.G. prescrive che nelle immediate vicinanze dei laghi (entro 500 metri dai bordi) possono essere consentite soltanto l'edificazione di attrezzature di carattere esclusivamente turistico, in numero non maggiore di due impianti per ogni lago, con le seguenti prescrizioni:

- volume massimo: mc. 500
- altezza massima ml. 3,50
- opportune schermature con alberi d'alto fusto.


Edificabilità nelle zone E/A

A parte le suddette costruzioni presso i laghi collinari, nelle zone E/A è consentita soltanto la costruzione di:

- a) edifici rurali o impianti tecnici per il ricovero del bestiame al servizio della conduzione agricola del fondo annesso
- b) abitazione per le famiglie dei coltivatori del fondo
- c) (lettera annullata con delibera n. 128 del 09.4.1980)
- d) densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq per edifici residenziali e non superiori a 0,10 mc/mq per le altre costruzioni.

Gli edifici rurali di cui al comma a) e b) saranno a fabbricati isolati, con cubature non superiori a 750 mc, complessivi ed una altezza massima di m. 7,50.

Il lotto minimo per gli edifici di cui sopra non potrà essere inferiore a 2.444 mq. (un tumulo) (vedi Delibera Commissariale n° 549/93), con distacco minimo dai confini su ogni lato di mt. 10. Ai fini dell'acquisizione del diritto di cubatura per i fondi che non hanno sufficiente estensione è ammesso l'asservimento di fondi finitimi, o ricadenti entro il raggio di 300 m. massimo fino a raggiungere l'entità di cubatura necessaria alla edificazione; tale asservimento dovrà emergere da atto pubblico, da trascrivere sul registro delle ipoteche.



Nelle suddette zone destinate a verde agricolo sono ammessi impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

Le Concessioni edilizie rilasciate ai sensi del precedente comma devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'intera area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dell'art. 15 della L.R. 12/06/1976 n. 78 come interpretato dall'art. 2 della L.R. 30.04.1991 n° 15. (Ex art. 22 L.R. 71/78 sostituito dall'art. 6 L.R. 17/94 e modificato dall'art. 6 L.R. 34/94)

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenze ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi (art. 23 L.R. n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni). (Vedi delibera 128/80 modificata dalla normativa vigente).

Cave

L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28.1.1977 n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del Sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché alla approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12. Se la cava da aprire ricade su terreni destinate a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Le decisioni positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del Distretto Minerario.

Trascorso tale termine provvedi in via sostitutiva, entro i successivi 30 giorni, l'Assessorato Regionale per il Territorio e Ambiente a mezzo di commissario ad acta (ex art. 39 L.R. 71/78 sostituito dall'art. 10 della L.R. 127/80 e dall'art. 2 della L.R. 22/82.)

Zone E/P

Il P.R.G. individua come zone E/P le zone da assoggettare a vincolo di tutela ambientale a salvaguardia di lavori naturalistici e paesistici.

Tali zone E/P comprendono gran parte del territorio compreso nelle zone A e B vincolate dal D.M. GUI-MANCINI, la cui inedificabilità viene pertanto ribadita dal presente P.R.G., così come viene ribadita peraltro dai vincoli prescritti per le zone E/AR ed E/AT (v. av.) del presente piano, ricadenti nelle citate zone del D.M. Gui-Mancini. Le zone E/P comprendono inoltre parti del territorio presso il nuovo previsto Ospedale a San Michele, nonché a Nord del parco dell'Addolorata e a Nord del Parco Atenea.

Il P.R.G. prescrive per le zone E/P (definite parchi naturalistici) le seguenti norme:

- Inedificabilità assoluta con la sola eccezione per cabine di servizio (per servizi igienici e manutenzione del parco) in numero non maggiore di una (postilla 19 P.R.G. '78) ogni cinque ettari e volume massimo di mc. 40 ciascuno, opportunamente mascherate da piantumazione.
- Conservazione delle culture esistenti o rimboschimento secondo i piani controllati della Sovrintendenza.

Zone E/RI

Sono così identificate le fasce verdi di rispetto delle principali infrastrutture stradali. Il P.R.G. prevede per tali zone la inedificabilità assoluta. In particolare prevede:

- per le strade nazionali (nuove strade SS 189, SS 115, SS 122) il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia di terreno larga complessivamente 140 m. comprendente la carreggiata stradale, cunette cunicoli ecc.

- per le strade provinciali il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia come sopra, larga complessivamente 110 m.
- per la viabilità primaria extra urbana il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia come sopra, larga complessivamente 80 m.

Zona E/AR

E' così definita dal P.R.G. la zona già vincolata dalla Sovrintendenza quale Parco Archeologico.

Il P.R.G. riconoscendo l'estrema importanza del Parco e il suo valore di massimo bene culturale del territorio:

- ribadisce il vincolo di inedificabilità assoluta
- recepisce ogni iniziativa della Sovrintendenza inteso a salvaguardare ulteriormente il patrimonio archeologico e culturale del parco.
- recepisce totalmente (inserendolo come P.P. n. XXII) il piano particolareggiato per il parco stesso, predisposto dalla Soprintendenza, che prevede tra l'altro la valorizzazione del tracciato viario del quartiere ellenistico-romano e la protezione degli scavi
- prescrive la pedonalizzazione di gran parte degli attuali attraversamenti viarii e precisamente dall'arteria a valle del costone dei Templi, con la eliminazione del suo innesto (e dell'innesto con la strada sotto il Tempio di Giunone) con il sistema della grande viabilità.

Zone E/AT:

Il P.R.G. definisce come zona E/AT i parchi pubblici attrezzati previsti dal progetto di Piano in tutto il territorio comunale, nonché i parchi attrezzati già esistenti e per i quali è già stato quindi predisposto un piano particolareggiato.

Per zone E/AT il P.R.G. prescrive il vincolo di inedificabilità assoluta, salvo piccoli chioschi per servizi e manutenzione da realizzarsi con densità territoriale non maggiore di 0,01 mc/mq., in base a progetti architettonici approvati dalla Sovrintendenza e per i quali si raccomanda la più attenta cura per l'inserimento nel verde.

La zona E/AT è parco pubblico attrezzato -a valle della SS. 115 nei pressi del Villaggio Mosè, prevista e delimitata nella Tav. IV b del P.R.G. viene eliminata e destinata a zona agraria E/A, ciò in considerazione che tale eliminazione di parco non pregiudica i minimi indispensabili degli standards previsti dal D.M. 02-04-1968 (postilla 21 P.R.G. 78).

Zone E/SP

Le zone E/SP comprendono parchi pubblici attrezzati per lo sport che nel P.R.G. sono specificati con particolare simbolo (bandierina).

Per tale categoria i parchi attrezzati per lo sport, il piano regolatore generale esclude l'attrezzatura per lo sport spettacolo (gradinate, tribune scoperte o coperte) e prevede solo l'installazione di campi sportivi o piscine scoperte e costruzioni limitate a minimo indispensabile per spogliatoi e servizi igienici, opportunamente schermati, ed eventualmente, come già detto, di piccoli campings.

Il piano regolatore generale prevede in oltre una zona a verde per l'impianto di grossi impianti sportivi all'aperto ai quali viene affidato la funzione collaterale a quella eminentemente sportiva, di difesa attiva del parco archeologico, e pertanto il ruolo urbanistico di << preparco >>.

Con la specificazione (riportata nelle tavole) di alcune attività sportive (golf, sport equestri, calcio, rugby, baseball) il P.R.G. intende garantire la inedificabilità di vaste e continue superfici verdi, necessarie all'esercizio di tali sports, tenendo conto che per un campo di golf occorrono un minimo di quaranta ettari, per un impianto di ippodromi e campi per concorsi ippici occorrono almeno trenta ettari e per un complesso di campi per la pratica di calcio baseball e rugby ecc., occorre un minimo di dieci ettari. Per tali zone il P.R.G. prescrive il divieto di costruzioni ad eccezioni di padiglioni di servizi per la pratica degli sport (golf, calcio rugby, ecc.) spogliatoio, servizi igienici, depositi, bar per gli sport equestri oltre ai servizi suddetti stalle e annessi escludendo pertanto tribune coperte o scoperte recinzione e simili, connessi allo sport spettacolo. Solo per l'impianto di un campo attrezzato per concorsi ippici, data la sua rilevanza nei confronti del turismo, è consentita oltre ai servizi anzi detti la costruzione di una tribuna scoperta opportunamente

inserita nel verde. I progetti per la sistemazione urbanistica di tali attrezzature dovranno essere predisposti o comunque approvati dall'Amministrazione Comunale in un contesto unitario che ricopra l'intera zona E/SP, relativa.

Voto n. 237 del 05-11-1981

Zone E/AT ed E/SP ricadenti nella zona "A" del decreto Gui-Mancini e delimitate con linea verde a tratto discontinuo nella Tav. IV/b in bianco e nero del P.R.G. adottato, si prescrive di riclassificarle come zone E/SP con la seguente aggiunta alla specifica normativa:

"obbligo di conservazione della copertura vegetale esistente con divieto di nuove piantumazioni. Le eventuali attrezzature di servizio devono ricavarsi, anziché i nuovi edifici utilizzando le strutture edilizie esistenti alla data di promulgazione della legge n. 765 del 1967.

In particolare, va concordata con la Soprintendenza di Agrigento la ubicazione in altra zona degli impianti di ippodromo e per concorsi ippici.



lottozona C4 - Case unifamiliari con orto

Ambito di applicazione

È l'area compresa fra il limite della zona B del DPRS n.91/91, le aree destinate a completamento in prossimità di Villaggio Mosè (B3.4), quelle destinate ad espansione turistica della fascia costiera (D2 - Ricettività turistica) e le zone agricole a ovest del fiume Naro.

L'ambito, originariamente interessato da attività agricole, è di fatto caratterizzato da un forte frazionamento fondiario e da un elevato grado di alterazione urbanistico-edilizia. Tale situazione riflette un rapporto fortemente intrecciato fra "stato di diritto" e "stato di fatto" dell'uso del suolo, con problemi assai complessi sotto il profilo giuridico.

Si sommano, infatti, tre situazioni dello stato di diritto:

- i nuclei perimetrati ai sensi della LR n.37/85, oggetto di Piani Particolareggiati di Recupero approvati e normati;
- le aree agricole non edificate;
- i nuclei edilizi abusivi che, ad oggi, non sono oggetto di perimetrazione ma di richiesta di Concessione in sanatoria;
- edilizia abusiva sparsa.

La normativa di Piano è finalizzata a:

- a) salvaguardare le zone ancora integre ai margini dell'area considerata;
- b) tutelare le aree di interesse archeologico e quelle di interesse paesistico e naturale quali: le masserie, gli appezzamenti di coltivazioni pregiate, le aree utilizzate a verde privato di tipo sportivo;
- c) ristrutturare la porzione di territorio limitata tra Villaggio Mosè e i nuovi insediamenti turistici per consentire una edificazione residenziale a bassa densità, subordinatamente ad una razionalizzazione dell'assetto complessivo, alla realizzazione di urbanizzazioni primarie (realizzazione di una rete stradale principale dotata di fasce di rispetto a verde e adeguati parcheggi pubblici)

Interventi consentiti

- a) I nuclei residenziali consolidati vengono sottoposti a disciplina confermativa;
- b) Per quanto riguarda le aree agricole non edificate, in cui sono presenti coltivazioni pregiate, si mantiene la necessità di salvaguardia e valorizzazione, di cui al successivo Art. 31.



Le aree rimanenti, escluse quelle indicate dal Piano a "salvaguardia ambientale", **incluse quelle** o destinate a "servizi pubblici", vengono sottoposte ad interventi di "Ristrutturazione Urbanistica" con l'obiettivo di assicurare la riorganizzazione e l'adeguamento della viabilità e dei parcheggi pubblici, nonché la dotazione dei servizi.

Limitazioni alle destinazioni d'uso

- magazzini, spazi tecnici, esposizioni, consentiti limitatamente al piano terra
- pubblici esercizi, foresterie, servizi alla persona, ecc., consentiti limitatamente al piano terra

Modalità attuative

Nelle aree indicate al precedente punto c), gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, a carattere unitario, estesi alle Unità Minime di Intervento individuate da apposito perimetro. Pertanto, prima della redazione di tali strumenti e della realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria, è vietato qualsiasi tipo di costruzione.

Per la formazione delle UMI valgono le indicazioni di cui all'art. 15 delle presenti norme.

Nelle UMI, fermo restando il carattere agricolo di tali zone, è consentita, con i limiti di seguito specificati, la realizzazione di case unifamiliari con orto, con l'obbligo di conservazione delle eventuali coltivazioni pregiate nella parte del lotto non edificata.

Il caso di iniziativa privata, i proprietari delle aree ricadenti nelle singole unità costituiranno un "consorzio" per la redazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata. I singoli strumenti attuativi, di iniziativa pubblica o privata, dovranno garantire spazi pubblici pari a 18 mq. per ogni nuovo abitante insediato, oltre alle sedi stradali nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

all'interno dei perimetri delle UMI si individuano:
nuclei edilizi spontanei, (evidenziati dal Piano con apposito sub-ambito) entro cui si prescrive il mantenimento della cubatura assentita;
edilizia spontanea sparsa, per la quale viene confermata la volumetria esistente con asservimento del lotto di terreno di pertinenza, così come definito al 31 maggio 2003, con il limite superiore di 3.000 mq;
aree attualmente non edificate, per le quali si consente la realizzazione di case con orto, come precedentemente indicato, con le seguenti prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità territoriale **0,20 mc/mq.**
- Lotto minimo edificabile 2.000 mq.
- Hmax 7,50 ml.
- Dc 7,50 ml.
- Df 15,00 ml.
- Distanza dalle strade Come da Piano attuativo
- Obbligo di conservazione delle colture pregiate
- RC **0,20 mq/mq**

L'indice di fabbricabilità si applicherà alla Superficie Territoriale del Comparto al netto delle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti come definiti ai punti 1 e 2.

Nello stesso ambito di UMI, l'attuazione del comparto di maggiore estensione potrà avvenire attraverso sottocomparti caratterizzati da continuità spaziale e coerenza morfologica, ciascuno dei quali dovrà interessare almeno il 25% dell'estensione complessiva.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCI PER *uso convenevole*

Sevone 29-10-2008

[Handwritten signature]



-----SCRITTURA PRIVATA-----

I sottoscritti signori:-----

AGNELLO SALVATORE,

REGISTRATO

in Agrigento

il 14/07/2006

al n. 2668

, celibe; -----

POMPEO SALVATORE,

TRASCritto

in Agrigento

il 14/07/2006

n. 19051 reg. d'ord.

n. 12776 reg. part.

coniugato in regime di comunione legale dei

beni; -----

ZARCONI ANTONIO,

di stato civile libero; -----

ZARCONI CALOGERO,

coniugato in regime di comunione legale dei

beni; -----

PALUMBO PICCIONELLO MARCO,

fiscale , coniugato in regime di separazio-

ne dei beni, -----

convengono e stipulano quanto segue:-----

Il signor AGNELLO SALVATORE vende e trasferisce al signor POM-

PEO SALVATORE, la quota indivisa pari a 2.000/18.333, al si-

gnor ZARCONI ANTONIO, la quota indivisa pari a 3.500/18.333,

al signor ZARCONI CALOGERO, la quota indivisa pari a



2.500/18.333 e al signor PALUMBO PICCIONELLO MARCO la quota indivisa pari a 2.500/18.333, i quali congiuntamente nelle dette proporzioni, in compra accettano la piena proprietà della quota complessiva di 10.500/18333 del seguente bene immobiliare sito in Agrigento località Cannatello e più precisamente:--

Lotto di terreno esteso metri quadrati diciottomilatretrentotrentatre (mq. 18.333) confinante nell'intero con la via Farag, con proprietà Russello e con proprietà del venditore.-----

Censito nel N.C.T. del Comune di Agrigento, al foglio 173, particella 2899, di mq. 18333. -----

L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni ragione ed azione e con le relative pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive se legalmente costituite, e con i diritti di comunione e comunque si trasferisce così come si appartiene e si ha diritto di appartenere alla parte venditrice in virtù del titolo di acquisto e del successivo possesso e comunque libero da persone e cose.-----

La parte alienante dichiara, inoltre, che il bene oggetto della presente vendita è libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vincoli e da diritti reali parziari a terzi spettanti.-----

Il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenuto in E. 262.500,00 (duecentosessantaduemilacinquecento virgola zero zero) somma che la parte alienante dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente, nel rispetto delle norme

ALUMBO PICCIONELLO MARCO la quota	oggi vigenti, e per la quale somma la medesima parte rilascia
33, i quali congiuntamente nelle	ampia finale quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca le-
accettano la piena proprietà del-	gale.-----
00/18333 del seguente bene immobi-	La proprietà, il possesso ed il materiale godimento di quanto
Cannatello e più precisamente:--	venduto si trasferiscono alla parte acquirente da oggi per
i quadrati diciottomilatretrento-	ogni conseguente effetto utile ed oneroso.-----
nante nell'intero con la via Fa-	La parte alienante assume nei confronti della parte acquirente
con proprietà del venditore.----	le garanzie di legge dichiarando di essere unica proprietaria
ne di Agrigento, al foglio 173,	di quanto oggi trasferito per averlo ricevuto in successione
-----	testamentaria in morte di Salamone Giovanna deceduta l'8 ago-
nello stato di fatto e di diritto	sto 1995, (den.n.49/4472 Ufficio del Registro Palermo).-----
zione ed azione e con le relative	Infine, nel caso in cui il terreno oggi acquistato non sarà
tù attive e passive se legalmente	sufficiente per estensione ad una Unità Minima di Intervento
i comunione e comunque si trasfe-	per la predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di
e e si ha diritto di appartenere	Lottizzazione Convenzionata, la parte venditrice si obbliga a
tù del titolo di acquisto e del	mettere a disposizione, fino all'occorrenza, la parte necessa-
libero da persone e cose.-----	ria di terreno che resta di sua proprietà.-----
oltre, che il bene oggetto del-	Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia ur-
da iscrizioni ipotecarie, tra-	banistica, viene consegnata dal venditore e allegata alla pre-
privilegi anche fiscali, da vin-	sente sotto lettera "A" la copia certificata conforme del cer-
ri a terzi spettanti.-----	tificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di
ta è stato tra le parti convenu-	Agrigento in data 13 dicembre 2005, con espressa dichiarazione
essantaduemilacinquecento virgo-	dello stesso, che dalla data di rilascio di detto certificato
rte alienante dichiara di avere	alla data odierna non sono intervenute modificazioni negli
rente, nel rispetto delle norme	strumenti urbanistici di detto Comune.-----



Le spese del presente atto a carico della parte acquirente----

Viene autorizzato il notaio che autenticherà le firme a rilasciare copia della presente scrittura a chiunque ne fa richiesta-----

Agrigento quattordici giugno duemilasei-----

Firmato: Agnello Salvatore, Pompeo Salvatore, Antonio Zarcone, Zarcone Calogero, Palumbo Piccionello Marco.-----

REPERTORIO N.117019 RACCOLTA N. 25092-----

-----AUTENTICHE DI FIRME-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Oggi, quattordici giugno duemilasei-----

In Agrigento nel mio studio sito in via Giovanni XXIII, 122.--

Certifico io sottoscritto Dott. ANTONINO PUSATERI, Notaio in Agrigento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca,-----

-----VERE ED AUTENTICHE-----

Perchè apposte in mia presenza in calce e a margine alla presente la firma che dei signori: -----

AGNELLO SALVATORE,

ZARCONE ANTONIO, :

ZARCONE CALOGERO,

PALUMBO PICCIONELLO MARCO,

identità personale io notaio sono cert

Firmato: Antonino Pusateri notaio.-----

a carico della parte acquirente----

, della cui

o che autenticerà le firme a rila-

identità personale io notaio sono certo.-----

: scrittura a chiunque ne fa richie-

Firmato: Antonino Pusateri notaio.-----

o duemilasei-----

Pompeo Salvatore, Antonio Zarcone,

iccionello Marco.-----


RACCOLTA N. 25092-----

ICHE DI FIRME-----

LICA ITALIANA-----

milasei-----

<p>superficie catastale complessiva di ettari uno are ottantatre e centiare trentatre (Ha.1.83.33) confinante con la via Farag, con proprieta' Russello e con proprieta' Agnello Salvatore, salvo altri;</p> <p>Al Catasto Terreni del Comune di Agrigento, al foglio 173, particella 2899, di Ha.1.83.33, con il R.A. di euro 142,02 e R.D. di Euro 66,28</p> <p>Pervenuti detti diritti alla parte venditrice, come dichiara, con l'atto autenticato dal Notaio Antonino Pusateri il 1 giugno 2006, repertorio n.116885/25017, registrato in Agrigento il 30 giugno 2006 al n.2485 e trascritto in Agrigento il 4 luglio 2006 ai nn.17775/11997.</p> <p>Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del Testo Unico sull'edilizia D.P.R. 380/2001, la parte venditrice dichiara che il bene venduto ricade in ZONA "E/A" ed inoltre che in atto le previsioni del P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera N.54 del 29/04/2004, per come rimodulato con la Delibera n.108 di C.C. di presa atto del 20/07/2005 individua le particelle sottozona C 4 Case unifamiliari con orto, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Agrigento in data 17 settembre 2008, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e che fino ad oggi non sono intervenute variazioni allo strumento urbanistico del detto Comune.</p> <p>ARTICOLO 2 - La presente vendita è comprensiva di ogni diritto</p>	<p>lo, accessione, pertinenza, dipendenza, servitu' attive e passive se legali</p> <p>ARTICOLO 3 - La parte venditrice, garantisce la piena proprietà e libera disponibilità dei diritti immobiliari venduti, che non sono gravati da ipotesche, diritti di terzi, privilegi od altri oneri comunque pregiudizievoli e presta garanzie per l'evizione.</p> <p>ARTICOLO 4 - La parte acquirente è da oggi immessa nella proprietà e nel possesso dei descritti diritti immobiliari che vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.</p> <p>ARTICOLO 5 - Le parti contraenti previa ammonizione sulle responsabilità penali cui va incontro chi effettua dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiarano:</p> <p>a) che il corrispettivo della compravendita e' di euro 61.700,00 (Euro sessantunomilasettecento virgola zero zero) e viene pagato come segue:</p> <p>- Euro 16.700,00 con assegno circolare della Banca Intesa San Paolo n.3302147778-07 emesso in data 26 novembre 2007 intestato al venditore non trasferibile;</p> <p>- Euro 15.000,00 con assegno circolare della Unicredit Banca n.7.306.807.028 01 emesso in data 29 maggio 2008 intestato al venditore non trasferibile;</p> <p>- Euro 30.000,00 con assegno di conto corrente della Unigre-</p>
---	---



dit Banca n.3184723858 -04 emesso in data odierna, intestato

REPERTORIO N.39342

RACCOLTA N.15721

al venditore non trasferibile;

VENDITA

b) che per la stipula del presente contratto i contraenti non si sono avvalsi dell'opera di intermediari.

REPUBBLICA ITALIANA

AGRIENTO ad Agrigento

La parte venditrice rilascia ampia, liberatoria quietanza e dichiara di rinunciare all' ipoteca legale.

Il ventinove settembre duemilaotto, in FAVARA, nel mio studio sito in via Vittorio Emanuele.

Serie 15
#13-10-2008

ARTICOLO 6 - Ai fini fiscali le parti dichiarano:

Avanti a me Dott. MARIA NIPOTE, Notaio in Favara, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Agrigento e

- che le spese del presente atto e conseguenti tutte, sono a carico della parte acquirente come per legge;

Sciacca,

- che tra parte venditrice e parte acquirente non esistono vincoli di parentela in linea retta.

SONO COMParsi:

1) PECORARO ANTONIO,

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, che con l'allegato ho letto ai componenti i quali, a mia interpellanza, l'approvano.

2) coniugi: Vullo Gaetano,

Piazza Giuseppina, nata a

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano in pagine

regime di comunione legale dei beni, come dichiarano.

Viene sottoscritto alle ore venti e ventuno venti,

I componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Pecoraro Antonio

ARTICOLO 1 - Il signor Pecoraro Antonio, vende e trasferisce,

Giuseppina Vullo

sce, con ogni garanzia di legge, ai coniugi Vullo Gaetano e

Giuseppina

Piazza Giuseppina, che accettano ed acquistano, i diritti pa-

ri a 2.000/18.333 indivisi dell'intero sull'appezzamento di

terreno sito in Agrigento nella località 'Cannatello, della



-----SCRITTURA PRIVATA-----

I sottoscritti signori:-----

AGNELLO SALVATORE, nato

REGISTRATO

in Agrigento

il 14/07/2006

al n. 2668

POMPEO SALVATORE, nato i

TRASCritto

in Agrigento

il 14/07/2006

n. 19051 reg. d'ord.

n. 12776 reg. part.

beni; -----

ZARCONE ANTONIO, nato in

ZARCONE CALOGERO, nato in

beni; -----

PALUMBO PICCIONELLO MARCO

ne dei beni, -----

convengono e stipulano quanto segue:-----

Il signor AGNELLO SALVATORE vende e trasferisce al signor POMPEO SALVATORE, la quota indivisa pari a 2.000/18.333, al signor ZARCONE ANTONIO, la quota indivisa pari a 3.500/18.333, al signor ZARCONE CALOGERO, la quota indivisa pari a



2.500/18.333 e al signor PALUMBO PICCIONELLO MARCO la quota indivisa pari a 2.500/18.333, i quali congiuntamente nelle dette proporzioni, in compra accettano la piena proprietà della quota complessiva di 10.500/18333 del seguente bene immobiliare sito in Agrigento località Cannatello e più precisamente:--

Lotto di terreno esteso metri quadrati diciottomilatretrentotrentatre (mq. 18.333) confinante nell'intero con la via Farag, con proprietà Russello e con proprietà del venditore.-----

Censito nel N.C.T. del Comune di Agrigento, al foglio 173, particella 2899, di mq. 18333. -----

L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni ragione ed azione e con le relative pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive se legalmente costituite, e con i diritti di comunione e comunque si trasferisce così come si appartiene e si ha diritto di appartenere alla parte venditrice in virtù del titolo di acquisto e del successivo possesso e comunque libero da persone e cose.-----

La parte alienante dichiara, inoltre, che il bene oggetto della presente vendita è libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vincoli e da diritti reali parziari a terzi spettanti.-----

Il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenuto in E. 262.500,00 (duecentosessantaduemilacinquecento virgola zero zero) somma che la parte alienante dichiara di avere già ricevuto dalla parte acquirente, nel rispetto delle norme

oggi vigenti, e per la quale somma la medesima parte rilascia ampia finale quietanza di saldo, con rinuncia all'ipoteca legale.

La proprietà, il possesso ed il materiale godimento di quanto venduto si trasferiscono alla parte acquirente da oggi per ogni conseguente effetto utile ed oneroso.

La parte alienante assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge dichiarando di essere unica proprietaria di quanto oggi trasferito per averlo ricevuto in successione testamentaria in morte di Salamone Giovanna deceduta l'8 agosto 1995, (den.n.49/4472 Ufficio del Registro Palermo).

Infine, nel caso in cui il terreno oggi acquistato non sarà sufficiente per estensione ad una Unità Minima di Intervento per la predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, la parte venditrice si obbliga a mettere a disposizione, fino all'occorrenza, la parte necessaria di terreno che resta di sua proprietà.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica, viene consegnata dal venditore e allegata alla presente sotto lettera "A" la copia certificata conforme del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Agrigento in data 13 dicembre 2005, con espressa dichiarazione dello stesso, che dalla data di rilascio di detto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Comune.



Le spese del presente atto a carico della parte acquirente----

Viene autorizzato il notaio che autenticherà le firme a rilas-
ciare copia della presente scrittura a chiunque ne fa richie-
sta-----

Agrigento quattordici giugno duemilasei-----

Firmato: Agnello Salvatore, Pompeo Salvatore, Antonio Zarcone,
Zarcone Calogero, Palumbo Piccionello Marco.-----

REPERTORIO N.117019

RACCOLTA N. 25092-----

-----AUTENTICHE DI FIRME-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Oggi, quattordici giugno duemilasei-----

In Agrigento nel mio studio sito in via Giovanni XXIII, 122.--

Certifico io sottoscritto Dott. **ANTONINO PUSATERI**, Notaio in
Agrigento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Agrigento e Sciacca,-----

-----VERE ED AUTENTICHE-----

Perchè apposte in mia presenza in calce e a margine alla pre-
sente la firma che dei signori: -----

AGNELLO SALVATORE,

ZARCONE ANTONIO, n

ZARCONE CALOGERO,

PALUMBO PICCIONELLO MARCO,

, della cui

identità personale io notaio sono certo.-----

Firmato: Antonino Pusateri notaio.-----



ALLEGATO 1/A
REP n° 116885
RACCL n° 25017



N° 477/2005



ALLEGATO *A*

COMUNE DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

REPERTORIO N. *117.019*

RACCOLTA N. *25.092*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

- Vista l'istanza presentata in data 22/11/05, prot. 48940, dalla ditta AGNELLO SALVATORE;
- Visto l'estratto di mappa catastale del Dipartimento del territorio - sez. Terreni - di Agrigento per le part. *(1) delimitate* ~~2176-2177-2591-2522~~ del foglio di mappa n° 173; *(1) LEGGASI 2899*
- Visto il comma 3 dell'art. 18 della Legge 28/02/1985 n° 47;
- Vista la Delibera di G.M. N° 78 del 15/07/05;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che le suddescritte particelle ricadono nella zona E/A- E/RI del P.R.G. Comunale approvato con D.A. n° 374 del 13.03.1989, ed inoltre che in atto le previsioni del P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera n° 54 del 29/04/04, per come rimodulato con la Delibera n° 108 di C.C. Di persa d'atto del 20/07/05, individua le particelle nella sottozona C 4 Case unifamiliari con orto.

Per dette zone si allegano alla presente le relative prescrizioni;

Vincoli di cui alla tabella n° 7 della Legge 47/85 : 10 (sismico);


Agrigento li 13/12/05

Il Tecnico

Geom. *Bernardo Boschetti*

IL DIRIGENTE DEL SETT. VIII SERV. I-IV

Arch. C. Noto Campanella



Art. 10 - Norme di attuazione P.R.G. 1978 e successive modifiche e integrazioni -

Zone E - Le cave e i laghi collinari

Il P.R.G. identifica come zone E quelle destinate ad usi agricoli e a parchi pubblici (con esclusione dei parchi di quartiere la cui ubicazione è demandata ai piani particolareggiati).

Il P.R.G. specifica le seguenti zone:

Zone E/A:

Destinazione a verde agricolo. Nelle tavole relative allo stato di fatto, al dicembre 1977, il P.R.G. riporta le indicazioni del Piano dell'E.A.S. per quanto riguarda l'uso agricolo del suolo ed eventuali vincoli idrogeologici ed ecologici. Nelle zone E/A il P.R.G. interviene a salvaguardia delle sponde dei torrenti (soggette ad erosione data la natura del suolo) con la previsione di fasce di rispetto latitanti al greto, sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, (zona Emf) da caratterizzare come parchi fluviali.

I parchi marini E/mf sono anche sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluto salvo però le opere consentite dalla lettera a dell'art. 15 della L.R. 12-06-1976 n. 78 e dell'art. 56 L.R. 21-12-1978 n. 71 (vedi delibera n. 128 del 09.4.80 integrazione alla norma di attuazione del P.R.G. 78).

Le opere relative alla creazione di "parchi fluviali" sono da imputare ai finanziamenti per il riassetto idrogeologico del territorio regionale.

Laghi collinari

Nelle zone E/A il P.R.G. individua inoltre la localizzazione di numero 5 laghi collinari da impiantarsi a cura del Comune, eventualmente d'intesa con l'E.A.S. La progettazione di tali laghi collinari dovrà mirare a garantire oltre che l'assetto idrogeologico anche il rispetto e la valorizzazione dei caratteri paesistici, nonché la fluidità dei laghi per le attività a tempo libero.

A tale fine il P.R.G. prescrive che nelle immediate vicinanze dei laghi (entro 500 metri dai bordi) possono essere consentite soltanto l'edificazione di attrezzature di carattere esclusivamente turistico, in numero non maggiore di due impianti per ogni lago, con le seguenti prescrizioni:

- volume massimo: mc. 500
- altezza massima ml. 3,50
- opportune schermature con alberi d'alto fusto.

Edificabilità nelle zone E/A

A parte le suddette costruzioni presso i laghi collinari, nelle zone E/A è consentita soltanto la costruzione di:

- a) edifici rurali o impianti tecnici per il ricovero del bestiame al servizio della conduzione agricola del fondo annesso
- b) abitazione per le famiglie dei coltivatori del fondo
- c) (lettera annullata con delibera n. 128 del 09.4.1980)
- d) densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq per edifici residenziali e non superiori a 0,10 mc/mq per le altre costruzioni.

Gli edifici rurali di cui al comma a) e b) saranno a fabbricati isolati, con cubature non superiori a 750 mc, complessivi ed una altezza massima di m. 7,50.

Il lotto minimo per gli edifici di cui sopra non potrà essere inferiore a 2.444 mq. (un tumulo) (vedi Delibera Commissariale n° 549/93), con distacco minimo dai confini su ogni lato di mt. 10. Ai fini dell'acquisizione del diritto di cubatura per i fondi che non hanno sufficiente estensione è ammesso l'asservimento di fondi finitimi, o ricadenti entro il raggio di 300 m. massimo fino a raggiungere l'entità di cubatura necessaria alla edificazione; tale asservimento dovrà emergere da atto pubblico, da trascrivere sul registro delle ipoteche.



- per le strade provinciali il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia come sopra, larga complessivamente 110 m.
- per la viabilità primaria extra urbana il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia come sopra, larga complessivamente 80 m.

Zona E/AR

E' così definita dal P.R.G. la zona già vincolata dalla Sovrintendenza quale Parco Archeologico.

Il P.R.G. riconoscendo l'estrema importanza del Parco e il suo valore di massimo bene culturale del territorio:

- ribadisce il vincolo di inedificabilità assoluta
- recepisce ogni iniziativa della Sovrintendenza inteso a salvaguardare ulteriormente il patrimonio archeologico e culturale del parco
- recepisce totalmente (inserendolo come P.P. n. XXII) il piano particolareggiato per il parco stesso, predisposto dalla Soprintendenza, che prevede tra l'altro la valorizzazione del tracciato viario del quartiere ellenistico-romano e la protezione degli scavi
- prescrive la pedonalizzazione di gran parte degli attuali attraversamenti viarii e precisamente dall'arteria a valle del costone dei Templi, con la eliminazione del suo innesto (e dell'innesto con la strada sotto il Tempio di Giunone) con il sistema della grande viabilità.

Zone E/AT:

Il P.R.G. definisce come zona E/AT i parchi pubblici attrezzati previsti dal progetto di Piano in tutto il territorio comunale, nonché i parchi attrezzati già esistenti e per i quali è già stato quindi predisposto un piano particolareggiato.

Per zone E/AT il P.R.G. prescrive il vincolo di inedificabilità assoluta, salvo piccoli chioschi per servizi e manutenzione da realizzarsi con densità territoriale non maggiore di 0,01 mc/mq., in base a progetti architettonici approvati dalla Sovrintendenza e per i quali si raccomanda la più attenta cura per l'inserimento nel verde.

La zona E/AT è parco pubblico attrezzato -a valle della SS. 115 nei pressi del Villaggio Mose- prevista e delimitata nella Tav. IV b del P.R.G. viene eliminata e destinata a zona agraria E/A, ciò in considerazione che tale eliminazione di parco non pregiudica i minimi indispensabili degli standards previsti dal D.M. 02-04-1968 (postilla 21 P.R.G. 78).

Zone E/SP

Le zone E/SP comprendono parchi pubblici attrezzati per lo sport che nel P.R.G. sono specificati con particolare simbolo (bandierina).

Per tale categoria i parchi attrezzati per lo sport, il piano regolatore generale esclude l'attrezzatura per lo sport spettacolo (gradinate, tribune scoperte o coperte) e prevede solo l'installazione di campi sportivi o piscine scoperte e costruzioni limitate a minimo indispensabile per spogliatoi e servizi igienici, opportunamente schermati, ed eventualmente, come già detto, di piccoli campings.

Il piano regolatore generale prevede in oltre una zona a verde per l'impianto di grossi impianti sportivi all'aperto ai quali viene affidato la funzione collaterale a quella eminentemente sportiva, di difesa attiva del parco archeologico, e pertanto il ruolo urbanistico di << preparco >>.

Con la specificazione (riportata nelle tavole) di alcune attività sportive (golf, sport equestri, calcio, rugby, baseball) il P.R.G. intende garantire la inedificabilità di vaste e continue superfici verdi, necessarie all'esercizio di tali sports, tenendo conto che per un campo di golf occorrono un minimo di quaranta ettari, per un impianto di ippodromi e campi per concorsi ippici occorrono almeno trenta ettari e per un complesso di campi per la pratica di calcio baseball e rugby ecc., occorre un minimo di dieci ettari. Per tali zone il P.R.G. prescrive il divieto di costruzioni ad eccezioni di padiglioni di servizi per la pratica degli sport (golf, calcio rugby, ecc.) spogliatoio, servizi igienici, depositi, bar per gli sport equestri oltre ai servizi suddetti stalle e annessi escludendo pertanto tribune coperte o scoperte recinzione e simili, connessi allo sport spettacolo. Solo per l'impianto di un campo attrezzato per concorsi ippici, data la sua rilevanza nei confronti del turismo, è consentita oltre ai servizi anzi detti la costruzione di una tribuna scoperta opportunamente

Nelle suddette zone destinate a verde agricolo sono ammessi impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

Le Concessioni edilizie rilasciate ai sensi del precedente comma devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'intera area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dell'art. 15 della L.R. 12/06/1976 n. 78 come interpretato dall'art. 2 della L.R. 30.04.1991 n° 15. (Ex art. 22 L.R. 71/78 sostituito dall'art. 6 L.R. 17/94 e modificato dall'art. 6 L.R. 34/94)

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenze ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi (art. 23 L.R. n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni). (Vedi delibera 128/80 modificata dalla normativa vigente).

Cave

L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28.1.1977 n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del Sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché alla approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12. Se la cava da aprire ricade su terreni destinate a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Le decisioni positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del Distretto Minerario.—

Trascorso tale termine provvedi in via sostitutiva, entro i successivi 30 giorni, l'Assessorato Regionale per il Territorio e Ambiente a mezzo di commissario ad acta (ex art. 39 L.R. 71/78 sostituito dall'art. 10 della L.R. 127/80 e dall'art. 2 della L.R. 22/82.)

Zone E/P

Il P.R.G. individua come zone E/P le zone da assoggettare a vincolo di tutela ambientale a salvaguardia di lavori naturalistici e paesistici.

Tali zone E/P comprendono gran parte del territorio compreso nelle zone A e B vincolate dal D.M. GUI-MANCINI, la cui inedificabilità viene pertanto ribadita dal presente P.R.G., così come viene ribadita peraltro dai vincoli prescritti per le zone E/AR ed E/AT (v. av.) del presente piano, ricadenti nelle citate zone del D.M. Gui-Mancini. Le zone E/P comprendono inoltre parti del territorio presso il nuovo previsto Ospedale a San Michele, nonché a Nord del parco dell'Addolorata e a Nord del Parco Atenea.

Il P.R.G. prescrive per le zone E/P (definite parchi naturalistici) le seguenti norme:

- Inedificabilità assoluta con la sola eccezione per cabine di servizio (per servizi igienici e manutenzione del parco) in numero non maggiore di una (postilla 19 P.R.G. '78) ogni cinque ettari e volume massimo di mc. 40 ciascuno, opportunamente mascherate da piantumazione.
- Conservazione delle culture esistenti o rimboschimento secondo i piani controllati della Sovrintendenza.

Zone E/RI

Sono così identificate le fasce verdi di rispetto delle principali infrastrutture stradali. Il P.R.G. prevede per tali zone la inedificabilità assoluta. In particolare prevede:

- per le strade nazionali (nuove strade SS 189, SS 115, SS 122) il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia di terreno larga complessivamente 140 m. comprendente la carreggiata stradale, cunette cunicoli ecc.

St
Ar
E'
pr
R
L
fr
ra
a
S


inserita nel verde. I progetti per la sistemazione urbanistica di tali attrezzature dovranno essere predisposti o comunque approvati dall'Amministrazione Comunale in un contesto unitario che ricopra l'intera zona E/SP, relativa.

Voto n. 237 del 05-11-1981

Zone E/AT ed E/SP ricadenti nella zona "A" del decreto Gui-Mancini e delimitate con linea verde a tratto discontinuo nella Tav. IV/b in bianco e nero del P.R.G. adottato, si prescrive di riclassificarle come zone E/SP con la seguente aggiunta alla specifica normativa:

"obbligo di conservazione della copertura vegetale esistente con divieto di nuove piantumazioni. Le eventuali attrezzature di servizio devono ricavarsi, anziché i nuovi edifici utilizzando le strutture edilizie esistenti alla data di promulgazione della legge n. 765 del 1967.

In particolare, va concordata con la Soprintendenza di Agrigento la ubicazione in altra zona degli impianti di ippodromo e per concorsi ippici.



Sottozona C4 -Case unifamiliari con orto

Ambito di applicazione

E' l'area compresa fra il limite della zona B del DPRS n.91/91, le aree destinate a completamento in prossimità di Villaggio Mosè (B3.4), quelle destinate ad espansione turistica della fascia costiera (D2 - Ricettività turistica) e le zone agricole a ovest del fiume Naro.

L'ambito, originariamente interessato da attività agricole, è di fatto caratterizzato da un forte frazionamento fondiario e da un elevato grado di alterazione urbanistico-edilizia. Tale situazione riflette un rapporto fortemente intrecciato fra "stato di diritto" e "stato di fatto" dell'uso del suolo, con problemi assai complessi sotto il profilo giuridico.

Si sommano, infatti, tre situazioni dello stato di diritto:

- i nuclei perimetrati ai sensi della LR n.37/85, oggetto di Piani Particolareggiati di Recupero approvati e normati;
- le aree agricole non edificate;
- i nuclei edilizi abusivi che, ad oggi, non sono oggetto di perimetrazione ma di richiesta di Concessione in sanatoria;
- edilizia abusiva sparsa.

La normativa di Piano è finalizzata a:

- a) salvaguardare le zone ancora integre ai margini dell'area considerata;
- b) tutelare le aree di interesse archeologico e quelle di interesse paesistico e naturale quali: le masserie, gli appezzamenti di coltivazioni pregiate, le aree utilizzate a verde privato di tipo sportivo;
- c) ristrutturare la porzione di territorio limitata tra Villaggio Mosè e i nuovi insediamenti turistici per consentire una edificazione residenziale a bassa densità, subordinatamente ad una razionalizzazione dell'assetto complessivo, alla realizzazione di urbanizzazioni primarie (realizzazione di una rete stradale principale dotata di fasce di rispetto a verde e adeguati parcheggi pubblici)

Interventi consentiti

- a) i nuclei residenziali consolidati vengono sottoposti a disciplina confermativa;
- b) Per quanto riguarda le aree agricole non edificate, in cui sono presenti coltivazioni pregiate, si mantiene la necessità di salvaguardia e valorizzazione, di cui al successivo Art. 31.
- c) Le aree rimanenti, escluse quelle indicate dal Piano a "salvaguardia ambientale", **incluse quelle** o destinate a "servizi pubblici", vengono sottoposte ad interventi di "Ristrutturazione Urbanistica" con l'obiettivo di assicurare la riorganizzazione e l'adeguamento della viabilità e dei parcheggi pubblici, nonché la dotazione dei servizi.

Limitazioni alle destinazioni d'uso

- magazzini, spazi tecnici, esposizioni, consentiti limitatamente al piano terra
- pubblici esercizi, foresterie, servizi alla persona, ecc. consentiti limitatamente al piano terra

Modalità attuative

Nelle aree indicate al precedente punto c), gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, a carattere unitario, estesi alle Unità Minime di Intervento individuate da apposito perimetro. Pertanto, prima della redazione di tali strumenti e della realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria, è vietato qualsiasi tipo di costruzione.

Per la formazione delle UMI valgono le indicazioni di cui all'art. 15 delle presenti norme.

Nelle UMI, fermo restando il carattere agricolo di tali zone, è consentita, con i limiti di seguito specificati, la realizzazione di case unifamiliari con orto, con l'obbligo di conservazione delle eventuali coltivazioni pregiate nella parte del lotto non edificata.

Nel caso di iniziativa privata, i proprietari delle aree ricadenti nelle singole unità costituiranno un "Consorzio" per la redazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata.


I singoli strumenti attuativi, di iniziativa pubblica o privata, dovranno garantire spazi pubblici pari a 18 mq. per ogni nuovo abitante insediato, oltre alle sedi stradali nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

All'interno dei perimetri delle UMI si individuano:

1. nuclei edilizi spontanei, (evidenziati dal Piano con apposito sub-ambito) entro cui si prescrive il mantenimento della cubatura assentita;
2. edilizia spontanea sparsa, per la quale viene confermata la volumetria esistente con asservimento del lotto di terreno di pertinenza, così come definito al 31 maggio 2003, con il limite superiore di 3.000 mq;
3. aree attualmente non edificate, per le quali si consente la realizzazione di case con orto, come precedentemente indicato, con le seguenti prescrizioni:
 - Indice di fabbricabilità territoriale **0,20** mc/mq.
 - Lotto minimo edificabile 2.000 mq.
 - Hmax 7,50 ml.
 - Dc 7,50 ml.
 - Df 15,00 ml.
 - Distanza dalle strade Come da Piano attuativo
 - Obbligo di conservazione delle colture pregiate
 - RC 0,20 mq/mq

L'indice di fabbricabilità si applicherà alla Superficie Territoriale del Comparto al netto delle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti come definiti ai punti 1 e 2.

Nello stesso ambito di UMI, l'attuazione del comparto di maggiore estensione potrà avvenire attraverso sottocomparti caratterizzati da continuità spaziale e coerenza morfologica, ciascuno dei quali dovrà interessare almeno il 25% dell'estensione complessiva.



REPERTORIO N. 117. 018

E' copia conforme al certificato di Destinazione Urbanistica che trovasi allegato sotto "A" alla scrittura privata da me ricevuta in data uno giugno 2006 repertorio n. 116.885 raccolta n. 25.017, in tempo utile di registrazione.

Si compone di undici facciate compresa la presente, si rilascia per uso legale.

Agrigento quattordici giugno duemilasei

E' copia conforme all'originale

si rilascia per la parte

Agrigento, 25/07/2006

Antonio Puma



SCRITTURA PRIVATA

I sottoscritti signori:-----

AGNELLO SALVATORE, n

PECORARO ANTONIO, nat

gime di separazione c

DI FRANCESCO OLINDO,

quale dichiara di essere coniugato e di

trovarsi regime di separazione dei beni; -----

BONANNO CALOGERO,

residente, Viale

A089Z, il quale dichiara di essere coniugato e di trovarsi re-

gime di separazione dei beni, -----

convengono e stipulano quanto segue:-----

Il signor AGNELLO SALVATORE vende e trasferisce al signor PE-

CORARO ANTONIO, la quota indivisa pari a 2.833/18.333, al si-

gnor DI FRANCESCO OLINDO, la quota indivisa pari a

2.500/18.333 e al signor BONANNO CALOGERO la quota indivisa

pari a 2.500/18.333, i quali congiuntamente nelle dette pro-

porzioni, in compra accettano la piena proprietà del seguente

bene immobile sito in Agrigento località Cannatello e più pre-

REGISTRATO

in Agrigento

il 30/06/2006

al n. 2485

TRASCritto

in Agrigento

il 04/07/2006

n. 11175 reg. d'ord.

11997 reg. part.



cisamente:-----

Lotto di terreno esteso metri quadrati diciottomilatretrento-
trentatre (mq. 18.333) confinante nell'intero con la via Fa-
rag, con proprietà Russello e con proprietà del venditore.----
Censito nel N.C.T. del Comune di Agrigento, al foglio 173,
particella 2899, di mq. 18333. -----

L'immobile viene trasferito nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova, con ogni ragione ed azione e con le relative
pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive se legalmente
costituite, e con i diritti di comunione e comunque si trasfe-
risce così come si appartiene e si ha diritto di appartenere
alla parte venditrice in virtù del titolo di acquisto e del
successivo possesso e libero da persone e cose.-----

La parte alienante dichiara, inoltre, che il bene oggetto del-
la presente vendita è libero da iscrizioni ipotecarie, tra-
scrizioni pregiudizievoli, da privilegi anche fiscali, da vin-
coli e da diritti reali parziari a terzi spettanti.-----

Il prezzo della presente vendita è stato tra le parti convenu-
to in E. 195.825,00 (centonovantacinquemilaottocentoventicin-
que virgola zero zero) somma che la parte alienante dichiara
di avere già ricevuto dalla parte acquirente, nel rispetto
delle norme oggi vigenti, e per la quale somma la medesima
parte rilascia ampia finale quietanza di saldo, con rinunzia
all'ipoteca legale. La proprietà, il possesso ed il materiale
godimento di quanto venduto si trasferiscono alla parte acqui-

rente da oggi per ogni conseguente effetto utile ed oneroso.--

La parte alienante assume nei confronti della parte acquirente le garanzie di legge dichiarando di essere unica proprietaria di quanto oggi trasferito per averlo ricevuto in successione testamentaria in morte di Salamone Giovanna deceduta l'8 agosto 1995, (den.n.49/4472 Ufficio del Registro Palermo).-----

Infine, nel caso in cui il terreno oggi acquistato non sarà sufficiente per estensione ad una Unità Minima di Intervento per la predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, la parte venditrice si obbliga a mettere a disposizione, fino all'occorrenza la parte necessaria di terreno che resta di sua proprietà.-----

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi in materia urbanistica, viene consegnato dal venditore e allegata alla presente il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Agrigento in data 13 dicembre 2005, con espressa dichiarazione dello stesso, che dalla data di rilascio di detto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici di detto Comune.-----

Le spese del presente atto a carico della parte acquirente----
Viene autorizzato il notaio che autenticherà le firme a rilasciare copia della presente scrittura a chiunque ne fa richiesta-----

Agrigento trentuno maggio duemilasei e uno giugno duemilasei--

Firmato: Salvatore Agnello, Pecoraro Antonio, Di Francesco



Olindo, Bonanno Calogero.-----

REPERTORIO N. 116.884-----

-----I^ AUTENTICA DI FIRME-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Io sottoscritto Dott. ANTONINO PUSATERI, Notaio in Agrigento,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Agrigento e Sciacca, -----

-----VERE ED AUTENTICHE-----

Perchè apposte in mia presenza in calce e a margine alla pre-
sente le firme che dei signori-----

AGNELLO SALVATORE,

PECORARO ANTONIO, n

BONANNO CALOGERO, 1

, delle cui identità personale

io notaio sono certo-----

Agrigento trentuno maggio duemilasei -----

Firmato: Antonino Pusateri notaio.-----

REPERTORIO N.116885

RACCOLTA N. 25017-----

-----AUTENTICA DI FIRMA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Oggi, uno giugno duemilasei-----

In Agrigento nel mio studio sito in via Giovanni XXIII, 122.--

Certifico io sottoscritto Dott. ANTONINO PUSATERI, Notaio in

Agrigento, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Agrigento e Sciacca, -----

-----VERA ED AUTENTICA-----

Perchè apposta in mia presenza in calce e a margine alla pre-


sente la firma che del signor: -----

DI FRANCESCO OLINDO,

; della cui identità

personale io notaio sono certo. -----

Firmato: Antonino Pusateri notaio. -----



COMUNE DI AGRIGENTO

Ufficio Tecnico

ACCANTO 1A
RIP n° 116885
PAC n° 25017



N° 477/2005



IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

- Vista l'istanza presentata in data 22/11/05, prot. 48940, dalla ditta **AGNELLO SALVATORE**;
 - Visto l'estratto di mappa catastale del Dipartimento del territorio - sez. Terreni - di Agrigento per le part. 2176-2177-2591-2522 del foglio di mappa n° 173; *(1) delib. 78* 1/LEGUASI 2899
- Visto il comma 3 dell'art. 18 della Legge 28/02/1985 n° 47;
- Vista la Delibera di G.M. N° 78 del 15/07/05;
- Visti gli atti d'Ufficio;

CERTIFICA

che le suddescritte particelle ricadono nella zona **E/A- E/RI** del P.R.G. Comunale approvato con D.A. n° 374 del 13.03.1989, ed inoltre che in atto le previsioni del P.R.G. adottato dal C.C. con Delibera n° 54 del 29/04/04, per come rimodulato con la Delibera n° 108 di C.C. Di persa d'atto del 20/07/05, individua le particelle nella sottozona C 4 Case unifamiliari con orto.

Per dette zone si allegano alla presente le relative prescrizioni;

Vincoli di cui alla tabella n° 7 della Legge 47/85 : 10 (sismico);

Agrigento li 13/12/05

Il Tecnico

Geom. Bernard *Boschetti*

IL DIRIGENTE DEL SETT. VIII SERV. I-IV



Arch. C. Noto Campanella



Art. 10 - Norme di attuazione P.R.G. 1978 e successive modifiche e integrazioni -

Zone E - Le cave e i laghi collinari

Il P.R.G. identifica come zone E quelle destinate ad usi agricoli e a parchi pubblici (con esclusione dei parchi di quartiere la cui ubicazione è demandata ai piani particolareggiati).

Il P.R.G. specifica le seguenti zone:

Zone E/A:

Destinazione a verde agricolo. Nelle tavole relative allo stato di fatto, al dicembre 1977, il P.R.G. riporta le indicazioni del Piano dell'E.A.S. per quanto riguarda l'uso agricolo del suolo ed eventuali vincoli idrogeologici ed ecologici. Nelle zone E/A il P.R.G. interviene a salvaguardia delle sponde dei torrenti (soggette ad erosione data la natura del suolo) con la previsione di fasce di rispetto latitanti al greto, sottoposte a vincoli di inedificabilità assoluta, (zona Emf) da caratterizzare come parchi fluviali.

I parchi marini E/mf sono anche sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluto salvo però le opere consentite dalla lettera a dell'art. 15 della L.R. 12-06-1976 n. 78 e dell'art. 56 L.R. 21-12-1978 n. 71 (vedi delibera n. 128 del 09.4.80 integrazione alla norma di attuazione del P.R.G. 78).

Le opere relative alla creazione di "parchi fluviali" sono da imputare ai finanziamenti per il riassetto idrogeologico del territorio regionale.

Laghi collinari

Nelle zone E/A il P.R.G. individua inoltre la localizzazione di numero 5 laghi collinari da impiantarsi a cura del Comune, eventualmente d'intesa con l'E.A.S. La progettazione di tali laghi collinari dovrà mirare a garantire oltre che l'assetto idrogeologico anche il rispetto e la valorizzazione dei caratteri paesistici, nonché la fluidità dei laghi per le attività a tempo libero.

A tale fine il P.R.G. prescrive che nelle immediate vicinanze dei laghi (entro 500 metri dai bordi) possono essere consentite soltanto l'edificazione di attrezzature di carattere esclusivamente turistico, in numero non maggiore di due impianti per ogni lago, con le seguenti prescrizioni:

- volume massimo: mc. 500
- altezza massima ml. 3,50
- opportune schermature con alberi d'alto fusto.

Edificabilità nelle zone E/A

A parte le suddette costruzioni presso i laghi collinari, nelle zone E/A è consentita soltanto la costruzione di:

- a) edifici rurali o impianti tecnici per il ricovero del bestiame al servizio della conduzione agricola del fondo annesso
- b) abitazione per le famiglie dei coltivatori del fondo
- c) (lettera annullata con delibera n. 128 del 09.4.1980)
- d) densità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq per edifici residenziali e non superiori a 0,10 mc/mq per le altre costruzioni.

Gli edifici rurali di cui al comma a) e b) saranno a fabbricati isolati, con cubature non superiori a 750 mc, complessivi ed una altezza massima di m. 7,50.

Il lotto minimo per gli edifici di cui sopra non potrà essere inferiore a 2.444 mq. (un tumulo) (vedi Delibera Commissariale n° 549/93), con distacco minimo dai confini su ogni lato di mt. 10. Ai fini dell'acquisizione del diritto di cubatura per i fondi che non hanno sufficiente estensione è ammesso l'asservimento di fondi finitimi, o ricadenti entro il raggio di 300 m. massimo fino a raggiungere l'entità di cubatura necessaria alla edificazione; tale asservimento dovrà emergere da atto pubblico, da trascrivere sul registro delle ipoteche.



- per le strade provinciali il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia come sopra, larga complessivamente 110 m.
- per la viabilità primaria extra urbana il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia come sopra, larga complessivamente 80 m.

Zona E/AR

E' così definita dal P.R.G. la zona già vincolata dalla Sovrintendenza quale Parco Archeologico.

Il P.R.G. riconoscendo l'estrema importanza del Parco e il suo valore di massimo bene culturale del territorio:

- ribadisce il vincolo di inedificabilità assoluta
- recepisce ogni iniziativa della Sovrintendenza inteso a salvaguardare ulteriormente il patrimonio archeologico e culturale del parco
- recepisce totalmente (inserendolo come P.P. n. XXII) il piano particolareggiato per il parco stesso, predisposto dalla Soprintendenza, che prevede tra l'altro la valorizzazione del tracciato viario del quartiere ellenistico-romano e la protezione degli scavi
- prescrive la pedonalizzazione di gran parte degli attuali attraversamenti viarii e precisamente dall'arteria a valle del costone dei Templi, con la eliminazione del suo innesto (e dell'innesto con la strada sotto il Tempio di Giunone) con il sistema della grande viabilità.

Zona E/AT:

Il P.R.G. definisce come zona E/AT i parchi pubblici attrezzati previsti dal progetto di Piano in tutto il territorio comunale, nonché i parchi attrezzati già esistenti e per i quali è già stato quindi predisposto un piano particolareggiato.

Per zone E/AT il P.R.G. prescrive il vincolo di inedificabilità assoluta, salvo piccoli chioschi per servizi e manutenzione da realizzarsi con densità territoriale non maggiore di 0,01 mc/mq., in base a progetti architettonici approvati dalla Sovrintendenza e per i quali si raccomanda la più attenta cura per l'inserimento nel verde.

La zona E/AT è parco pubblico attrezzato -a valle della SS. 115 nei pressi del Villaggio Mose, prevista e delimitata nella Tav. IV b del P.R.G. viene eliminata e destinata a zona agraria E/A, ciò in considerazione che tale eliminazione di parco non pregiudica i minimi indispensabili degli standards previsti dal D.M. 02-04-1968 (postilla 21 P.R.G. 78).

Zona E/SP

Le zone E/SP comprendono parchi pubblici attrezzati per lo sport che nel P.R.G. sono specificati con particolare simbolo (bandierina).

Per tale categoria i parchi attrezzati per lo sport, il piano regolatore generale esclude l'attrezzatura per lo sport spettacolo (gradinate, tribune scoperte o coperte) e prevede solo l'installazione di campi sportivi o piscine scoperte e costruzioni limitate a minimo indispensabile per spogliatoi e servizi igienici, opportunamente schermati, ed eventualmente, come già detto, di piccoli campings.

Il piano regolatore generale prevede in oltre una zona a verde per l'impianto di grossi impianti sportivi all'aperto ai quali viene affidato la funzione collaterale a quella eminentemente sportiva, di difesa attiva del parco archeologico, e pertanto il ruolo urbanistico di << pre parco >>.

Con la specificazione (riportata nelle tavole) di alcune attività sportive (golf, sport equestri, calcio, rugby, baseball) il P.R.G. intende garantire la inedificabilità di vaste e continue superfici verdi, necessarie all'esercizio di tali sports, tenendo conto che per un campo di golf occorrono un minimo di quaranta ettari, per un impianto di ippodromi e campi per concorsi ippici occorrono almeno trenta ettari e per un complesso di campi per la pratica di calcio baseball e rugby ecc., occorre un minimo di dieci ettari. Per tali zone il P.R.G. prescrive il divieto di costruzioni ad eccezioni di padiglioni di servizi per la pratica degli sport (golf, calcio rugby, ecc.) spogliatoio, servizi igienici, depositi, bar per gli sport equestri oltre ai servizi suddetti stalle e annessi escludendo pertanto tribune coperte o scoperte recinzione e simili, connessi allo sport spettacolo. Solo per l'impianto di un campo attrezzato per concorsi ippici, data la sua rilevanza nei confronti del turismo, è consentita oltre ai servizi anzi detti la costruzione di una tribuna scoperta opportunamente

Nelle suddette zone destinate a verde agricolo sono ammessi impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

Le Concessioni edilizie rilasciate ai sensi del precedente comma devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'intera area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dell'art. 15 della L.R. 12/06/1976 n. 78 come interpretato dall'art. 2 della L.R. 30.04.1991 n° 15. (Ex art. 22 L.R. 71/78 sostituito dall'art.6 L.R. 17/94 e modificato dall'art. 6 L.R. 34/94)

Nell'ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenze ad uso turistico stagionale.

Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri cubi (art. 23 L.R. n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni). (Vedi delibera 128/80 modificata dalla normativa vigente).

Cave

L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge 28.1.1977 n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del Sindaco di conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nonché alla approvazione da parte del Comune dello studio di fattibilità e del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12. Se la cava da aprire ricade su terreni destinate a verde agricolo, l'attestato di conformità è sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Le decisioni positive o negative, di cui ai commi precedenti, devono essere assunte entro 60 giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del Distretto Minerario.

Trascorso tale termine provvedi in via sostitutiva, entro i successivi 30 giorni, l'Assessorato Regionale per il Territorio e Ambiente a mezzo di commissario ad acta (ex art. 39 L.R. 71/78 sostituito dall'art. 10 della L.R. 127/80 e dall'art. 2 della L.R. 22/82.)

Zone E/P

Il P.R.G. individua come zone E/P le zone da assoggettare a vincolo di tutela ambientale a salvaguardia di lavori naturalistici e paesistici.

Tali zone E/P comprendono gran parte del territorio compreso nelle zone A e B vincolate dal D.M. GUI-MANCINI, la cui inedificabilità viene pertanto ribadita dal presente P.R.G., così come viene ribadita peraltro dai vincoli prescritti per le zone E/AR ed E/AT (v. av.) del presente piano, ricadenti nelle citate zone del D.M. Gui-Mancini. Le zone E/P comprendono inoltre parti del territorio presso il nuovo previsto Ospedale a San Michele, nonché a Nord del parco dell'Addolorata e a Nord del Parco Atenea.

Il P.R.G. prescrive per le zone E/P (definite parchi naturalistici) le seguenti norme:

- Inedificabilità assoluta con la sola eccezione per cabine di servizio (per servizi igienici e manutenzione del parco) in numero non maggiore di una (postilla 19 P.R.G. '78) ogni cinque ettari e volume massimo di mc. 40 ciascuno, opportunamente mascherate da piantumazione.
- Conservazione delle culture esistenti o rimboschimento secondo i piani controllati della Sovrintendenza.

Zone E/RI

Sono così identificate le fasce verdi di rispetto delle principali infrastrutture stradali. Il P.R.G. prevede per tali zone la inedificabilità assoluta. In particolare prevede:

- per le strade nazionali (nuove strade SS 189, SS 115, SS 122) il vincolo di inedificabilità sarà esteso per una fascia di terreno larga complessivamente 140 m. comprendente la carreggiata stradale, cunette cunicoli ecc.

inserita nel verde. I progetti per la sistemazione urbanistica di tali attrezzature dovranno essere predisposti o comunque approvati dall'Amministrazione Comunale in un contesto unitario che ricopra l'intera zona E/SP, relativa.

Voto n. 237 del 05-11-1981

Zone E/AT ed E/SP ricadenti nella zona "A" del decreto Gui-Mancini e delimitate con linea verde a tratto discontinuo nella Tav. IV/b in bianco e nero del P.R.G. adottato, si prescrive di riclassificarle come zone E/SP con la seguente aggiunta alla specifica normativa:

"obbligo di conservazione della copertura vegetale esistente con divieto di nuove piantumazioni. Le eventuali attrezzature di servizio devono ricavarsi, anziché i nuovi edifici utilizzando le strutture edilizie esistenti alla data di promulgazione della legge n. 765 del 1967.

In particolare, va concordata con la Soprintendenza di Agrigento la ubicazione in altra zona degli impianti di ippodromo e per concorsi ippici.



M

Impr. di ...
n. ...

Sottozona C4 -Case unifamiliari con orto

Ambito di applicazione

E' l'area compresa fra il limite della zona B del DPRS n.91/91, le aree destinate a completamento in prossimità di Villaggio Mosè (B3.4), quelle destinate ad espansione turistica della fascia costiera (D2 - Ricettività turistica) e le zone agricole a ovest del fiume Naro.

L'ambito, originariamente interessato da attività agricole, è di fatto caratterizzato da un forte frazionamento fondiario e da un elevato grado di alterazione urbanistico-edilizia. Tale situazione riflette un rapporto fortemente intrecciato fra "stato di diritto" e "stato di fatto" dell'uso del suolo, con problemi assai complessi sotto il profilo giuridico.

Si sommano, infatti, tre situazioni dello stato di diritto:

- i nuclei perimetrati ai sensi della LR n.37/85, oggetto di Piani Particolareggiati di Recupero approvati e normati;
- le aree agricole non edificate;
- i nuclei edilizi abusivi che, ad oggi, non sono oggetto di perimetrazione ma di richiesta di Concessione in sanatoria;
- edilizia abusiva sparsa.

La normativa di Piano è finalizzata a:

- a) salvaguardare le zone ancora integre ai margini dell'area considerata;
- b) tutelare le aree di interesse archeologico e quelle di interesse paesistico e naturale quali: le masserie, gli appezzamenti di coltivazioni pregiate, le aree utilizzate a verde privato di tipo sportivo;
- c) ristrutturare la porzione di territorio limitata tra Villaggio Mosè e i nuovi insediamenti turistici per consentire una edificazione residenziale a bassa densità, subordinatamente ad una razionalizzazione dell'assetto complessivo, alla realizzazione di urbanizzazioni primarie (realizzazione di una rete stradale principale dotata di fasce di rispetto a verde e adeguati parcheggi pubblici)

Interventi consentiti

- a) i nuclei residenziali consolidati vengono sottoposti a disciplina confermativa;
- b) Per quanto riguarda le aree agricole non edificate, in cui sono presenti coltivazioni pregiate, si mantiene la necessità di salvaguardia e valorizzazione, di cui al successivo Art. 31.
- c) Le aree rimanenti, escluse quelle indicate dal Piano a "salvaguardia ambientale", *incluse quelle* o destinate a "servizi pubblici", vengono sottoposte ad interventi di "Ristrutturazione Urbanistica" con l'obiettivo di assicurare la riorganizzazione e l'adeguamento della viabilità e dei parcheggi pubblici, nonché la dotazione dei servizi.

Limitazioni alle destinazioni d'uso

- magazzini, spazi tecnici, esposizioni, consentiti limitatamente al piano terra
- pubblici esercizi, foresterie, servizi alla persona, ecc., consentiti limitatamente al piano terra

Modalità attuative

Nelle aree indicate al precedente punto c), gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di Piani Particolareggiati o Piani di Lottizzazione Convenzionata, a carattere unitario, estesi alle Unità Minime di Intervento individuate da apposito perimetro. Pertanto, prima della redazione di tali strumenti e della realizzazione delle reti di urbanizzazione primaria, è vietato qualsiasi tipo di costruzione.

Per la formazione delle UMI valgono le indicazioni di cui all'art. 15 delle presenti norme.

Nelle UMI, fermo restando il carattere agricolo di tali zone, è consentita, con i limiti di seguito specificati, la realizzazione di case unifamiliari con orto, con l'obbligo di conservazione delle eventuali coltivazioni pregiate nella parte del lotto non edificata.



Nel caso di iniziativa privata, i proprietari delle aree ricadenti nelle singole unità costituiranno un "Consorzio" per la redazione del Piano di Lottizzazione Convenzionata.


I singoli strumenti attuativi, di iniziativa pubblica o privata, dovranno garantire spazi pubblici pari a 18 mq. per ogni nuovo abitante insediato, oltre alle sedi stradali nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

All'interno dei perimetri delle UMI si individuano:

1. nuclei edilizi spontanei, (evidenziati dal Piano con apposito sub-ambito) entro cui si prescrive il mantenimento della cubatura assentita;
2. edilizia spontanea sparsa, per la quale viene confermata la volumetria esistente con asservimento del lotto di terreno di pertinenza, così come definito al 31 maggio 2003, con il limite superiore di 3.000 mq;
3. aree attualmente non edificate, per le quali si consente la realizzazione di case con orto, come precedentemente indicato, con le seguenti prescrizioni:
 - Indice di fabbricabilità territoriale **0,20 mc/mq.**
 - Lotto minimo edificabile 2.000 mq.
 - Hmax 7,50 ml.
 - Dc 7,50 ml.
 - Df 15,00 ml.
 - Distanza dalle strade Come da Piano attuativo
 - Obbligo di conservazione delle colture pregiate
 - RC **0,20 mq/mq**

L'indice di fabbricabilità si applicherà alla Superficie Territoriale del Comparto al netto delle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti come definiti ai punti 1 e 2.

Nello stesso ambito di UMI, l'attuazione del comparto di maggiore estensione potrà avvenire attraverso sottocomparti caratterizzati da continuità spaziale e coerenza morfologica, ciascuno dei quali dovrà interessare almeno il 25% dell'estensione complessiva.





E' copia conforme all'originale
si rilascia per la parte
Agrigento, 17/07/2006



RELAZIONE PRELIMINARE

AGNELLO SALVATORE, nato in .

"proprietario degli immobili";

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Siti nel Comune di Agrigento e più precisamente:

a) Terreno esteso are 3.25, censito nel C.T. del Comune di Agrigento, al foglio 173, particella 2896 sem. 3, r.d. E. 1,01, r.a. E. 0,42, in testa a Agnello Salvatore, nato a

proprietario per 1/1;

b) Terreno esteso ha 7.18.61, censito al C.T del Comune di Agrigento, al foglio 173, particella 2897 sem. di 3, r.d. E. 556,70, r.a. 259,79, in testa a Agnello Salvatore, nato a

proprietario per 1/1;

c) Terreno esteso complessivamente ha. 11.01.91, censito al C.T. del Comune di Agrigento, al foglio 173 particella 3628 (ex particella 2894) di ha 2.68.40 sem. di 3, r.d. E. 83,17, r.a. E.34,65; particella 3627 (ex particella 2894) di are 49,20, r.d. E. 15,25, r.a. E.6,35; particella 3626 (ex particella 2894) di are 60.21, r.d. E. 18,66, r.a. E. 7,77; particella 3625 (ex particella 2894) di ha 7.24.10 sem. di 3, r.d. E. 224,38, r.a. E. 93,49, in testa a Agnello Salvatore nato a

proprietario per 1/1;

DICHIARAZIONE DEL NOTAIO

Il sottoscritto, notaio ANTONINO PUSATERI, alla residenza di Agrigento, esaminati i documenti e consultati i registri del

Alligato C del N. 5399

Revoco ogni mio precedente testamen-
to e ciò anche se compatibile con il
presente che ad ogni effetto di legge
deve essere ritenuto l'ultimo.

Nomino mio erede mio nipote Salvatore
Agnello. A mio figlio Giuseppe, già
dichiarato interdetto, lascio la quota
legittima, pari alla metà dello esse-
re ereditario. Dispongo che nel determi-
nare tale legittima sia tenuto conto
delle due donazioni da me fatte
con atto notar So Presti Seminerio del
12/4/1951 e notar Antonino Marsala
del 14/9/1963 ma non sia tenuto conto
di quanto in denaro ed altro da io
dato. Dispongo che a titolo di prede-
gato lo intero fondo Caumatello sito
in territorio di Agrigento, con tutti i
fabbricati e con quanto ad esso conces-
so e ammesso sia attribuito allo erede
Salvatore Agnello, mentre il resto del
patrimonio sia diviso in tre quote
eguali tra i miei nipoti Giovanni,
Salvatore e Lucia figli di mio figlio
Giuseppe. Dispongo che le terre di

successione sia sostenute per metà
da mio figlio Giuseppe e per
l'altra metà dai miei nipoti in
parti eguali. Dispongo altresì che
eventuali miei debiti siano pagati
per metà da mio figlio Giuseppe e
l'altra metà dai miei nipoti sempre
in parti eguali.

Confido che dette disposizioni testa-
mentari siano accettate da tutti
e che il ricordo mio resti indelebile
nei loro animi. A mio nipote
Salvatore, che più di ogni altro
mi ha voluto bene, raccomando
di portare alto il nome di suo
nonno Salvatore Agnello.

30. Novembre 1994

Salvatore Giordano

Visto

Morullo Corallo p.g.

Seple Mouth

Visto

Maie Casimela visto

Gellera



Repertorio N. 65870

Raccolta N. 5399

DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO

REPUBBLICA ITALIANA

8982-b/c

L'anno millenovecentonovantacinque

il giorno ventotto del mese di settembre

alle ore diciassette,

in Palermo, nel mio ufficio notarile.

Avanti me Dott. GIROLAMO RESTIVO, Notaio residente in Palermo,

con ufficio nella Via Messina n. 3, iscritto nel Ruolo del

Collegio Notarile del Distretto di Palermo, ed in presenza di:

-Morettino Angela, procuratore legale, nata

luglio 1961 ed ivi residente in Via delle

-Cannamela Maria, impiegata,

1 e in Pi

testimoni a me noti ed idonei ai sensi di legge.

E' PRESENTE

DAMIATA Marcello, avvocato,

ivi residente in

inter-

viene al presente atto nella sua qualità di tutore dell'in-

terdetto AGNELLO Giuseppe,

residente a

3, codice fisca-

le:

è nominato con decreto del

Giudice Tutelare presso la Pretura di Palermo del 18 novembre

1982, che in copia al presente atto si allega di lettera "A",

previa lettura da me Notaio datane, in presenza di detti

testimoni, della cui identità personale io Notaio sono certo.
Detto comparente nella qualità, ritenendo di avere interesse nella successione della Signora SALAMONE GIOVANNA, che era nata ad Agrigento il 15 settembre 1926, vedova, deceduta in Palermo il giorno 8 agosto 1995, luogo di suo ultimo domicilio e di apertura della successione, in vita residente in Palermo Via Messina n. 3, codice fiscale: -SLM GNN 26P55 A089M-, ai sensi dell'estratto di atto di morte rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile di Palermo che, previa lettura da me Notaio datane al comparente in presenza di detti testimoni, al presente atto si allega di lettera "B", mi richiede di procedere al deposito ed alla pubblicazione del testamento olografo dell'anzidetta de cuius datato 30 Novembre 1994, da me ritenuto in deposito fiduciario.

A tale scopo io Notaio estraggo dalla sua custodia il detto testamento costituito da un foglio di carta uso bollo, scritto interamente nella prima facciata e in righe diciotto della seconda facciata, ivi compresa la data e la firma.

Da un esame del testamento si rileva che:

nella prima facciata:

-al nono rigo la parola che continua al decimo rigo e leggesi

"determinare" appare ritoccata;

-al quattordicesimo rigo la penultima parola che leggesi

"tenuto" appare ritoccata;

-al ventitreesimo rigo la penultima parola che leggesi "nipoti"

appare ritoccata;

nella seconda facciata:

-al quattordicesimo rigo la terza parola che leggesi "voluto".

appare ritoccata;

-al sedicesimo rigo l'ultima parola che leggesi "Agnello" ap-

pare ritoccata;

esso appare scritto da unica mano e, oltre a quanto sopra, non vi si riscontrano abrasioni, cancellazioni e postille.

Detto testamento è del seguente tenore:

"Revoco ogni mio precedente testamento e ciò anche se compatibile con il presente che ad ogni effetto di legge deve essere ritenuto l'ultimo. Nomino mio erede mio nipote Salvatore Agnello. A mio figlio Giuseppe, già dichiarato interdetto, lascio la quota legittima, pari alla metà dello asse ereditario.

Dispongo che nel determinare tale legittima sia tenuto conto delle due donazioni da me fatte con atto notar Lo Presti Seminerio del 17/4/1951 e notar Antonino Marsala del 14/9/1963 ma non sia tenuto conto di quanto in denaro ed altro ho io dato.

Dispongo che a titolo di prelegato lo intero fondo Cannatello sito in territorio di Agrigento, con tutti i fabbricati e con quanto ad esse connesso e annesso sia attribuito allo erede Salvatore Agnello, mentre il resto del patrimonio sia diviso in tre quote uguali tra i miei nipoti Giovanna Salvatore e Luca figli di mio figlio Giuseppe. Dispongo che le tasse di successione sia sostenute per metà da mio figlio Giuseppe e

per l'altra metà dai miei nipoti in parti uguali. Dispongo
altresi che eventuali miei debiti siano pagati per metà da mio
figlio Giuseppe e l'altra metà dai miei nipoti sempre in parti
uguali. Confido che dette disposizioni testamentari siano
accettate da tutti e che il ricordo mio resti indelebile nei
loro animi. A mio nipote Salvatore, che più di ogni altro mi
ha voluto bene, raccomando di portare alto il nome di suo non-
no Salvatore Agnello. 30 Novembre 1994 Salamone Giovanna".

Detto testamento viene vistato, dal comparente, dai testimoni
e da me Notaio, a norma di legge, e, previa lettura da me
Notaio datane al comparente in presenza dei detti testimoni,
al presente atto si allega di lettera "C".

il comparente dichiara:

-che il valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni
testamentarie dell'anzidetta de cuius, non revocate, escluso
il valore delle quote spettanti a titolo di legittima è di
lire trecentosessantacinquemilioni (L. 365.000.000) per quanto
gli è dato oggi di valutare;

-che gli eredi e legatari nominati nel detto testamento sono:

Agnello Giuseppe,

Agnello Salvatore,

fiscale:

Agnello Giovanna,

scale: -GNL GNN 6

n. 3, e

Agnello Luca,

Ai fini della trascrizione, il comparente dichiara che

nell'asse ereditario di che trattasi sono compresi i seguenti

beni:

1) immobili in Palermo:

-appartamento in Via G.B. Lulli n. 42, a piano terzo, in cata-
sto alla partita 1056940, foglio 50, particella 281 sub 28,
categoria A/2, vani 7, rendita catastale f. 1.050.000;

-appartamento in Piazza Castelnuovo n. 50, a piano terra, in
catasto alla partita 354, foglio 122, particella 77 sub 2, ca-
tegoria A/3, vani 5, rendita catastale f. 850.000;

2) immobili in Agrigento:

-un mezzo (1/2) indiviso di un vano terrano sito in Via Foderà
n. 35, in catasto alla partita 4080, foglio 142, particella
2707, categoria C/6, mq. 38, rendita catastale f. 490.200;

-un mezzo (1/2) indiviso di un vano terrano sito in Via Piano
Lo Presti n. 3, in catasto alla partita 4080, foglio 142, par-
ticella 2714 sub 1, categoria C/2, mq. 54, rendita catastale
f. 513.000;

-appartamento in Via Atenea (ex Via Roma) n. 140, a piano ter-

zo, in catasto alla partita 4536, foglio 142, particelle 2767 sub 4, 2770 sub 4, 2771 sub 5, 2775 sub 3 e 2776, categoria A/2, vani 15, rendita catastale f. 2.850.000;

-appartamento in Vicolo Teatro n. 4, a primo piano, in catasto alla partita 5995, foglio 142, particella 1425 sub 7, categoria A/2, vani 6, rendita catastale f. 960.000;

-appartamento Via Piano Lo Presti n. 2, a piano terra, in catasto alla partita 4537, foglio 142, particella 2775 sub 1, categoria A/2, vani 8,5-, rendita catastale f. 1.615.000;

3) immobili in Cattolica Eraclea:

-un quarto (1/4) indiviso di una superficie di terreno di complessivi ettari trentacinque are venticinque e centiare venti (Ha. 35,25.20), in catasto alla partita 8935:

a) al foglio 39, particelle:

- 25, di Ha. 1.36.90, con R.D. f. 102.675 e R.A. f. 27.380;

- 42, di Ha. 13.42.10, con R.D. f. 402.630 e R.A. f. 107.368;

- 48, di Ha. 1.98.20, con R.D. f. 27.748 e R.A. f. 7.928;

- 76, di Ha. 8.39.40, con R.D. f. 117.516 e R.A. f. 33.576;

- 474, di Ha. 3.08.20, con R.D. f. 107.870 e R.A. f. 30.820;

b) al foglio 41, particelle:

- 196, di Ha. 4.06.50, con R.D. f. 569.100 e R.A. f. 121.950;

- 197, di Ha. 1.28.70, con R.D. f. 96.525 e R.A. f. 25.740;

- 198, di Ha. 1.29.80, con R.D. f. 181.720 e R.A. f. 38.940;

- 199, di Ha. 0.35.40, con R.D. f. 49.560 e R.A. f. 10.620;

4) immobile in Realmonte:

-appezzamento di terreno di ettara una are trentaquattro e centiare settanta (Ha. 1.34.70), in catasto alla partita 5066, foglio 7, particelle:

- 136, di Ha. 0.48.30, con R.D. f. 9.660 e R.A. f. 2.415;

- 189, di Ha. 0.86.40, con R.D. f. 17.280 e R.A. f. 4.320;

-terreno in Agrigento, contrada Cannatello, che ai sensi del testamento forma oggetto di prelegato a favore dell'anzidetto

Agnello Salvatore, in catasto alla partita 10862, foglio 173,

particelle:

- 34, di Ha. 1.16.80, con R.D. f. 268.640 e R.A. f. 93.440;

- 803, di Ha. 0.09.70, con R.D. f. 22.310 e R.A. f. 7.760;

- 1003, di Ha. 0.00.60, con R.D. f. 1.380 e R.A. f. 440;

- 1005, di Ha. 0.05.63, con R.D. f. 12.949 e R.A. f. 4.504;

- 1061, di Ha. 0.07.70, con R.D. f. 17.710 e R.A. f. 6.160;

- 1063, di Ha. 0.05.90, con R.D. f. 13.570 e R.A. f. 4.720;

- 1070, di Ha. 0.08.80, con R.D. f. 20.240 e R.A. f. 7.040;

- 1071, di Ha. 0.09.30, con R.D. f. 21.390 e R.A. f. 7.440;

- 1072, di Ha. 0.07.90, con R.D. f. 18.170 e R.A. f. 6.320;

- 1074, di Ha. 0.06.70, con R.D. f. 15.410 e R.A. f. 5.360;

- 1077, di Ha. 3.63.45, con R.D. f. 835.935 e R.A. f. 290.760;

- 1741, di Ha. 0.31.60, con R.D. f. 18.960 e R.A. f. 7.900;

- 1742, di Ha. 0.31.60, con R.D. f. 18.960 e R.A. f. 7.900;

- 1743, di Ha. 0.31.60, con R.D. f. 18.960 e R.A. f. 7.900;

- 1744, di Ha. 0.31.60, con R.D. f. 18.960 e R.A. f. 7.900;

- 1747, di Ha. 0.31.60, con R.D. f. 18.960 e R.A. f. 7.900;

- 1748, di Ha. 0.31.50, con R.D. f.18.960 e R.A. f. 7.900;

- 1749, di Ha. 0.45.50, con R.D. f. 27.300 e R.A. f. 11.375.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto quest'atto che in presenza di detti testimoni ho letto al comparente che lo approva. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto di mia mano in due fogli di carta di cui occupa pagine sette e quanto della presente si contiene e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

Marcello Damiata n.q.

Angela Morettino teste

Maria Cannamela teste

Dott. GIROLAMO RESTIVO NOTAIO.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per

uso *Pepele*.

Palermo, li

23 OTT. 1995

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a decorative border and text that is partially obscured by the signature.

Allegato A del N. 5399

PRETURA UNIFICATA DI PALERMO

N. 3933 Reg

IL GIUDICE TUTELARE



Viste le istanze del 4.6.82 di Salamone Giovanna e del 18.6.82 di Sabella Anna, rispettivamente madre e coniuge dell'interdetto Agnello Giuseppe, tendenti ad essere nominati tutrice del predetto congiunto;

Viste le note difensive di Salamone Giovanna del 9.8.82, e di Sabella Anna del 16.11.82; nonché le informazioni del CC. di Palermo del 4.10.82;

Sentito oralmente lo stesso Agnello Giuseppe, presentatosi spontaneamente il 15.11. u.s. ~~il quale ha~~ dimostrato molta lucidità mentale in tutto il suo discorso, sia riguardo alla coerenza ragionativa che alla compostezza del comportamento emotivo, e ha chiesto la nomina della moglie Sabella Anna propria tutrice;

Ritenuto che le gravi accuse che le parti istanti si rivolgono tra di loro, senza esclusione di colpi, tendono entrambe a screditare l'altro, allo scopo di ottenere la nomina a tutore;

Ritenuto che il particolare accanimento dimostrato dalle predette Salamone Giovanna e Sabella Anna, attraverso la narrazione scritta e orale dei fatti e di circostanze moralmente riprovevoli per l'altro,



[Handwritten signature]

renderebbero difficoltoso l'esercizio della tutela,
che al contrario va esercitata con il massimo di ob-
biettività e di serenità nell'esclusivo interesse
dell'interdetto;

Ritenuto pertanto che in una situazione siffatta la
scelta dell'una o dell'altra istante non si appaleserebbe
conforme a giustizia quanto meno sotto il pro-
filo dell'opportunità;

Ritenuto che in conseguenza va nominato tutore una
persona estranea alle parti in contesa, che abbia
come esclusivo fine una gestione oculata del patri-
monio nell'interesse dell'interdetto;

Ritenuto che si ritiene utile la nomina a tutore di
un procuratore legale che sappia valutare anche le
situazioni giuridiche delle parti e che risieda a
Palermo, luogo di residenza dell'Agnello e anche luo-
go di ubicazione di parte dei suoi beni, come risul-
ta dagli allegati elenchi delle iscrizioni e trascri-
zioni ipotecarie;

P.Q.M.

Visti gli artt. 346, 347 e 348 Cod. Civ.

N O M I N A

Il dott. Procuratore legale Marcello DAMIATA, con stu-
dio in Palermo, Via Terrasanta n. 58/93, quale tutore
definitivo dell'interdetto Agnello Giuseppe nato ad

Agrigento il 1/5/1945, e nomina quale pro tutrice
del predetto interdetto la Sig.ra Salamone Gioyanna
nata ad Agrigento il 15/9/1926 residente in Palermo.
Palermo, 18 NOV 1982

M. 2064 com

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE TUTELARE

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

V. it

Pr, 13-11-1982

U.P. 11

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale

Palermo il 13 GEN 1983

Il Cancelliere

[Handwritten signature]



R